



# ORDINANZA

## MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ASCONA

### IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC), l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 14 aprile 2021.

#### **o r d i n a:**

#### **Art. 1 Oggetto e campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Ascona.

#### **Art. 2 Scopo**

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
- c. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

#### **Art. 3 Principi**

1. È esclusa la videosorveglianza di aree private.
2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice Penale Svizzero).
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

#### **Art. 4 Utilizzazione**

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.



2. La videosorveglianza avviene in modo fisso a tempo indeterminato in luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico o a tempo determinato; in luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel secondo caso la sua durata è limitata alla manifestazione o al fenomeno che si intende monitorare.
3. La posa di apparecchi di videosorveglianza a tempo indeterminato è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza a tempo determinato è ordinata dal Comando di Polizia, previa informazione al Capo-dicastero.

#### **Art. 5 Informazione**

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare l'indicazione dell'autorità responsabile.
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

#### **Art. 6 Autorizzazioni**

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è, di principio, limitato agli agenti di polizia che hanno ricevuto una specifica formazione sul funzionamento dei sistemi informatici, sui doveri, diritti e responsabilità.
2. La videosorveglianza osservativa di impianti tecnici, con lo scopo di supervisionare e, se del caso, ripristinare il loro corretto funzionamento, può essere delegata, dall'autorità di nomina, a funzioni esterne alla Polizia comunale.
3. La videosorveglianza dissuasiva è esclusivamente concessa ai militi del servizio di polizia abilitati all'uso delle specifiche apparecchiature. Ogni accesso e prelievo di dati registrati deve essere riportato su di un foglio rapporto dove sono menzionati la data dell'accesso, la data dei fatti, il motivo dell'accesso e l'eventuale salvataggio dei dati registrati.
4. In casi particolari il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando stesso.

#### **Art. 7 Protezione dei dati**

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

#### **Art. 8 Violazione delle prescrizioni di utilizzo**

Eventuali utilizzi contrari alle disposizioni sopra indicate e in particolare l'accesso alla visualizzazione di dati registrati senza autorizzazione sono punite dal Municipio conformemente all'art. 55 Rod e alla Legge organica comunale.

#### **Art. 9 – Disposizioni abrogative**

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona del 22 aprile 2014.



**Art. 10 – Termini ricorsuali**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

IL MUNICIPIO



Adottata con risoluzione municipale 1509 del 27.06.2023.  
Pubblicata all'albo comunale dal 03.07.2023 al 04.09.2023 (ritenute le ferie giudiziarie).